

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento dell'Ateneo per i servizi agli studenti disabili

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Principi normativi

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Destinatari degli interventi

TITOLO II - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 5 - Soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità

Art. 7 - Referenti di Scuola

Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità

Art. 9 - Settore Servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA

TITOLO III - SERVIZI

Art. 10 - Servizi erogati

Art. 11 - Rapporti con il territorio

Art. 12 - Mobilità internazionale

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 13 - Risorse finanziarie e loro gestione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Entrata in vigore e abrogazione

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi forniti a sostegno degli studenti con disabilità al fine di promuovere la loro piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.
2. Il Regolamento si applica a tutte le Scuole e i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova.

Art. 2 - Principi normativi

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi contenuti nella Legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

2. I soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità attueranno il presente Regolamento conformemente alla vigente normativa in materia, alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, negli altri regolamenti nonché nelle Linee guida approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD).

Art. 3 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di inclusione e autonomia degli studenti con disabilità, sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall'art. 2, con l'obiettivo, in particolare, di:
 - a) permettere agli studenti con disabilità di partecipare alla vita universitaria vivendone tutti i momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - b) creare, in ambito universitario, le condizioni di accoglienza e sensibilizzazione alle problematiche legate alla disabilità;
 - c) offrire agli studenti pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, rimuovendo gli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti della persona;
 - d) promuovere la conoscenza della cultura della disabilità, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto ai servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri definiti nella Carta dei servizi, gli studenti la cui disabilità sia certificata ai sensi della normativa vigente, iscritti all'Università di Genova o che intendano iscriversi alle selezioni per l'ammissione ai corsi a numero programmato o alle verifiche delle conoscenze iniziali.

TITOLO II - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 5 - Soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità

1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità:
 - a) il Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità di cui al successivo art. 6;
 - b) i Referenti di Scuola per l'inclusione degli studenti con disabilità di cui al successivo art. 7;
 - c) il Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità di cui al successivo art. 8;
 - d) il Settore di cui al successivo art. 9;
 - e) tutte le strutture dell'Ateneo che erogano servizi agli studenti.

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità

1. Il Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità (di seguito "Delegato del Rettore") è nominato dal Rettore dell'Università fra i docenti ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis L. n.104/92.

2. In particolare spettano al Delegato del Rettore le funzioni di:
 - a) coordinare, monitorare e supportare l'attuazione del presente Regolamento, anche attraverso l'attivazione di misure e attività definite d'intesa con il Dirigente dell'Area Didattica, con specifico riguardo ai servizi offerti agli studenti con disabilità al fine di garantire la piena inclusione degli stessi in tutti gli ambiti della vita universitaria;
 - b) presiedere il Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità di cui all'art. 8.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Delegato del Rettore è coadiuvato dal Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità e si avvale del supporto del Settore di cui all'art. 9.
4. Il Delegato del Rettore, di concerto con il Dirigente dell'Area Didattica, presenta, previa approvazione del Comitato, al Ministero competente le schede di rendicontazione e le schede di richiesta fondi annualmente richieste, nonché la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di Ateneo.

Art. 7 - Referenti di Scuola

1. I Docenti Referenti sono nominati ogni sei anni dai Presidi di ciascuna Scuola.
2. L'azione del Referente si esplica nei confronti degli studenti con disabilità nella fase di scelta del percorso di studi e nelle successive fasi di programmazione e attuazione del piano di studi con lo scopo di favorire la risoluzione di problematiche che potrebbero insorgere durante il percorso formativo dello studente.
In particolare il Referente ha il compito di:
 - a) informare gli studenti con disabilità sui percorsi formativi attivati nella propria area didattica e sui servizi erogati dall'Ateneo;
 - b) collaborare con il Delegato del Rettore e con il Settore di cui all'art. 9 al fine di individuare e proporre, su richiesta specifica dello studente, l'intervento più adatto alle sue necessità ed esigenze formative;
 - c) comunicare ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, della propria struttura didattica, le tipologie di servizi ed attività attivabili a supporto degli studenti con disabilità;
 - d) informare i docenti e il personale tecnico-amministrativo circa le richieste formulate dagli stessi;
 - e) supervisionare, monitorare e coordinare le attività svolte dai tutor alla pari e dai tutor didattici che operano nella struttura di competenza;
 - f) svolgere le altre funzioni conferitigli dal presente Regolamento.

Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità

1. Con decreto rettorale è costituito il Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità (di seguito denominato Comitato) avente compiti d'indirizzo, consultivi, di proposta e di valutazione.
2. Il Comitato è composto:
 - dal Delegato del Rettore, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - dai Referenti di Scuola, nominati dai rispettivi Presidi, così ripartiti:
 - Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali: n.2 Referenti
 - Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: n.2 Referenti

- Scuola di Scienze sociali: n.4 Referenti
 - Scuola di Scienze umanistiche: n.2 Referenti
 - Scuola Politecnica: n.2 Referenti
- da un Rappresentante della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, designato dal Presidente della stessa possibilmente nella persona di uno studente;
 - da un Rappresentante del Comitato per le Pari opportunità, designato dai membri del Comitato stesso;
 - da un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato per un triennio dal Direttore Generale;
 - dal Dirigente dell'Area Didattica cui afferisce l'unità organizzativa di cui al successivo art. 9 o da un suo delegato, possibilmente scelto tra il personale amministrativo ad essa afferente.
- Eventuali proposte di variazioni del numero dei rappresentanti rispetto al numero previsto dovranno essere sottoposte alla valutazione del Comitato che delibererà a maggioranza assoluta in merito alla proposta. Le variazioni della composizione del Comitato sono adottate con decreto rettorale.
3. Il Comitato è convocato dal Delegato del Rettore su sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
 4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 5. Su invito del Delegato del Rettore, possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, altre persone aventi specifiche competenze o responsabilità in merito ai singoli temi trattati.
 6. La mancata partecipazione di un componente del Comitato a tre riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e nell'arco di uno stesso anno accademico, ne comporta la decadenza e la sostituzione, con decreto rettorale, previa individuazione del sostituto da parte dell'organo competente.
 7. Il Comitato dura in carica per l'intero mandato del Rettore.
 8. Il Comitato ai fini dell'inclusione degli studenti con disabilità:
 - a) formula proposte agli organi competenti in ordine alla politica di Ateneo a favore degli studenti con disabilità e alle relative previsioni di spesa, al funzionamento dei servizi offerti a questi ultimi, nonché alla tipologia ed alle modalità di fornitura dei servizi predetti in relazione alle necessità presentate dagli studenti;
 - b) al fine di garantire la più corretta finalizzazione delle risorse nel rispetto dei diritti di chi a parità di potenzialità formative è in condizioni più svantaggiate, propone agli organi competenti, su indicazione del Delegato del Rettore, in sintonia con i principi generali sanciti dallo Statuto dell'Ateneo e dal presente Regolamento, i criteri oggettivi in base ai quali dovranno essere erogati i servizi. A tal fine il Comitato potrà avvalersi, in tutto o in parte, anche dei parametri di merito e di reddito adottati dall'Ateneo;
 - c) il Comitato approva le schede di rendicontazione e le schede di richiesta fondi ministeriali predisposte dal Delegato del Rettore di concerto con il Dirigente dell'Area Didattica, nonché la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di Ateneo;
 - d) delibera in merito alle soluzioni da adottare in casi particolari sottoposti alla sua attenzione dal Delegato del Rettore o da altri suoi componenti, avvalendosi se necessario della consulenza di personale con specifiche competenze psicopedagogiche.

Art. 9 - Settore Servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA

1. Il Settore Servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA - Servizio Orientamento - Area

didattica (unità organizzativa elementare) garantisce un adeguato supporto agli altri soggetti di cui all'art. 5 nello svolgimento delle loro attività. Ad esso vengono demandati i seguenti compiti:

- a) collaborare con il Delegato del Rettore ed il Comitato in merito alla gestione degli interventi a sostegno degli studenti con disabilità;
- b) attuare, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa in cui è incardinata, le indicazioni programmatiche del Delegato del Rettore, quelle del Comitato nonché, eventualmente, quelle degli altri soggetti competenti, con particolare riguardo a quanto concerne:
 - il supporto agli uffici e alle strutture competenti nell'espletamento delle procedure connesse all'erogazione dei servizi richiesti dagli studenti con disabilità;
 - la gestione dei servizi di cui al Titolo III;
 - l'aggiornamento delle pagine web del sito d'Ateneo relativamente ai servizi resi agli studenti con disabilità e l'adeguamento del sito suddetto alle disposizioni in materia di accessibilità per le persone con disabilità;
 - la compilazione delle schede ministeriali di richiesta e di rendicontazione dei fondi;
 - la promozione del servizio all'interno e all'esterno dell'Università in collaborazione con gli altri uffici competenti;
 - lo svolgimento di ogni altra funzione connessa ai servizi offerti agli studenti con disabilità che non sia di competenza di un altro soggetto.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 10 – Servizi erogati

1. L'Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente, garantisce agli studenti con disabilità che ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
 - tutorato didattico;
 - tutorato alla pari;
 - accompagnamento alla persona;
 - interpretariato di lingua italiana dei segni;
 - comunicazione facilitata e comunicazione aumentativa/alternativa (CAA);
 - affidamento in comodato d'uso gratuito di materiale didattico e ausili legati alla tipologia di disabilità;
 - altri servizi di supporto specifici. Per servizi richiesti all'Ateneo ma di competenza di altri enti, l'erogazione sarà effettuata, in via eccezionale e limitatamente nel tempo, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli enti competenti non ne accolgano le richieste e comunque previa approvazione del Comitato.

I servizi erogati e i requisiti necessari per poterne usufruire sono dettagliati nella Carta dei Servizi.

Art. 11 - Rapporti con il territorio

1. I soggetti di cui all'art. 5 curano i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio, in particolare con:
 - a) l'Agenzia regionale studio e lavoro (ARSEL) per i servizi relativi all'erogazione di borse di

- studio, posti alloggio, ristorazione, attività sportive e culturali;
- b) le Scuole superiori operanti nei Comuni e nelle Province del territorio regionale in cui ha sede l'Ateneo anche ai fini dell'orientamento e dell'immatricolazione, d'intesa con le rispettive Direzioni scolastiche;
 - c) gli enti pubblici e privati che si occupano di collocamento lavorativo in generale e di collocamento mirato per le persone con disabilità.

Art. 12 - Mobilità internazionale

1. Nell'ambito del programma Erasmus, gli studenti con disabilità possono partecipare ad una mobilità verso l'estero, previa accettazione dell'istituzione partner. Ogni studente con disabilità dell'Università degli Studi di Genova, può presentare domanda all'Agenzia Nazionale, previa trasmissione di certificata documentazione, per ottenere un contributo forfetario aggiuntivo, definito di anno in anno, finanziato dall'Unione Europea o da altri enti, legato alla propria disabilità.
2. Tali contributi strettamente legati alla disabilità sono destinati solo per gli studenti in uscita.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 13 - Risorse finanziarie e loro gestione.

1. L'Ateneo eroga i servizi di cui al presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle conferite dal Ministero ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.
2. I servizi saranno forniti tenuto conto dei requisiti, delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla Carta dei Servizi.
3. Detti fondi sono comunque gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo web di Ateneo e viene altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.
2. E' abrogato il regolamento emanato con D.R. 446 del 1.10.2008.